



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PAVIA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**PARTNER SVILUPPO IMPRESE
S.P.A. - SOCIETA' DI
FINANZIAMENTI,
PARTECIPAZIONI E
CONSULENZA PER LE
IMPRESE COMMERCIALI E
PRODUTTIVE, ABBREVIABILE
IN: "PARTNER SVILUPPO
IMPRESE S.P.A. - PASVIM"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PAVIA (PV) VIA BORDONI 12 CAP 27100
Indirizzo PEC	pasvim@postacert.cedacri.it
Numero REA	PV - 227094
Codice fiscale	01861900189
Forma giuridica	societa' per azioni

G4QBKE

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 26/05/2000 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 25/03/2000
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, ANCHE NELLA FORMA DEL RILASCIO DI GARANZIE DI QUALSIVOGLIA NATURA, SIA DIRETTE CHE INDIRETTE, E DI ...
Poteri da statuto	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA, ED HA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI OD ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01861900189
del Registro delle Imprese di PAVIA
Precedente numero di iscrizione: PV-2000-15243
Data iscrizione: 26/05/2000

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 26/05/2000

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 25/03/2000

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2000
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Oggetto sociale

Poteri

poteri da statuto

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

clausole di prelazione

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, ANCHE NELLA FORMA DEL RILASCIO DI GARANZIE DI QUALSIVOGLIA NATURA, SIA DIRETTE CHE INDIRETTE, E DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, QUALI CONSENTITE DALLE DISPOSIZIONI, ANCHE REGOLAMENTARI, VIGENTI, CON L'ESCLUSIONE DELLA RACCOLTA TRA IL PUBBLICO DEL RISPARMIO, DEL CREDITO AL CONSUMO, DELLA GESTIONE, ANCHE FIDUCIARIA, DI PATRIMONI E COMUNQUE DELLE ALTRE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGI A SPECIALI CATEGORIE DI PROFESSIONISTI O IMPRESE.LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE OGNI ALTRA ATTIVITA' ED OPERAZIONE STRUMENTALE O CONNESSA AL PERSEGUIMENTO DEL PREDETTO OGGETTO SOCIALE, CHE SIA CONSENTITA DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI APPLICABILI.LA SOCIETA', PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' INFINE ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, DARE E PRENDERE IN AFFITTO IMMOBILI AD USO FUNZIONALE, CONCEDERE IPOTECHE, AVVALLI E FIDEIUSSIONI, INTRATTENERE RAPPORTI BANCARI E COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE DI NATURA MOBILIARE E IMMOBILIARE, FINANZIARIA, ASSICURATIVA E COMMERCIALE, NONCHE' COMPIERE TUTTO QUANTO ABBAIA ATTINENZA, ANCHE INDIRETTA, CON L'OGGETTO SOCIALE E SIA COMUNQUE RITENUTO UTILE ALLA REALIZZAZIONE DEL MEDESIMO, EFFETTUANDO DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ATTI E CONCLUDENDO TUTTE LE OPERAZIONI CONTRATTUALI NECESSARIE O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEI FINI E DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA, ED HA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI OD UTILI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE PER LEGGE O PER STATUTO SONO RISERVATI IN MODO ESPRESSO ALL'ASSEMBLEA. FERMO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 12 DELLO STATUTO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' CONFERIRE PROCURE PER DETERMINE CATEGORIE DI AFFARI E ATTIVITA' O DI SINGOLI ATTI A PROPRI AMMINISTRATORI E/O A PERSONALE DELLA SOCIETA' E/O A TERZI, CON DETERMINAZIONE DEI LIMITI E DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE DELEGHE CONFERITE. SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE AI COMPITI DI CUI ALL'ART. 2381 C.C., LE SEGUENTI FUNZIONI: A) LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE; LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA IN GIUDIZIO IN OGNI SEDE E GRADO DELLE GIURISDIZIONI ORDINARIA, SPECIALE E AMMINISTRATIVA, NONCHE' LA NOMINA DEI PATROCINATORI DELLA SOCIETA' MEDIANTE IL CONFERIMENTO DELLE RELATIVE PROCURE ANCHE SPECIALI E GENERALI ALLE LITI; B) LA CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA; LA CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; C) QUELLE ALTRE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE OVVERO ATTRIBUITE SPECIFICAMENTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I POTERI E LE ALTRE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITI SONO ESERCITATI DAL VICEPRESIDENTE.

ARTICOLO 19 DELLO STATUTO SOCIALE.

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2014 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 01-10-2014

PARTNER SVILUPPO IMPRESE S.P.A. - SOCIETA' DI FINANZ...
Codice fiscale: 01861900189

Statuto

Art. 1

(Denominazione)

E' costituita una Società per azioni con la denominazione "PARTNER SVILUPPO IMPRESE S.P.A. - Società di finanziamenti, partecipazioni e consulenza per le imprese commerciali e produttive", abbreviabile in "PARTNER SVILUPPO IMPRESE S.P.A. - PASVIM".

Art. 2

(Sede)

La Società ha sede in Pavia.

La Società potrà operare senza limiti territoriali, purché in Italia; a tal fine potrà con deliberazione dell'Assemblea, istituire e sopprimere sedi secondarie e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, delegazioni e uffici, anche presso i terzi, nonché operare sotto ogni altra forma e con ogni altro mezzo legittimi ritenuti idonei.

Art. 3

(Durata)

La durata della Società, salvo proroga o anticipato scioglimento, è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Art. 4

(Oggetto sociale)

La Società ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessione di finanziamenti, anche nella forma del rilascio di garanzie di qualsivoglia natura, sia dirette che indirette, e di assunzione di partecipazioni, quali consentite dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti, con l'esclusione della raccolta tra il pubblico del risparmio, del credito al consumo, della gestione, anche fiduciaria, di patrimoni e comunque delle altre attività riservate per leggi a speciali categorie di professionisti o imprese. La Società potrà altresì compiere ogni altra attività ed operazione strumentale o connessa al perseguimento del predetto oggetto sociale, che sia consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà infine acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avvalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare e immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta, con l'oggetto sociale e sia comunque ritenuto utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società.

Art. 5

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è di euro 11.985.766,00 (undicimilioninovecentottantacinquemilasettecentosessantasei e zero centesimi), diviso in n. 11.985.766 (undicimilioninovecentottantacinquemilasettecentosessantasei) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno e zero centesimi) cadauna.

Statuto aggiornato al 01-10-2014

PARTNER SVILUPPO IMPRESE S.P.A. - SOCIETA' DI FINANZ...
Codice fiscale: 01861900189

Il Consiglio di Amministrazione con decisione adottata ai sensi dell'art. 2443 C.C. in data 17 settembre 2014, ha deliberato di aumentare il capitale sociale dell'importo nominale di euro 4.300.000,00 (quattromilionitrecentomila), e quindi da euro 11.985.766,00 (undicimilioninovecentottantacinquemilasettecentosessantasei) ad euro 16.285.766,00 (sedicimilioniduecentottantacinquemilasettecentosessantasei e zero centesimi), mediante emissione senza sovrapprezzo di n. 4.300.000 (quattromilionitrecentomila) nuove azioni ordinarie del valore di euro 1,00 (uno) ciascuna, da offrire in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute e da sottoscrivere mediante conferimenti in denaro; di stabilire un termine di 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, per la sottoscrizione delle nuove azioni e per l'esecuzione dei relativi conferimenti; di prevedere l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente per la sottoscrizione, da parte dei soci che abbiano esercitato l'opzione (sempre in proporzione alle rispettive partecipazioni), delle azioni rimaste eventualmente inoperte, e per l'esecuzione dei relativi conferimenti; di prevedere che l'aumento del capitale - qualora non sia interamente sottoscritto alla scadenza del secondo termine sopra indicato - si intenda aumentato di un importo pari al valore nominale complessivo delle sottoscrizioni fino a tale data intervenute.

Art. 6

(Domicilio degli azionisti)

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 7

Trasferimento di azioni

I Soci hanno diritto di prelazione su azioni e diritti di opzione, sia in caso di aumenti del capitale sociale, sia nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi da parte degli altri Soci.

I Soci i quali intendano trasferire, in tutto o in parte, azioni ovvero diritti di opzione devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'offerta deve indicare il numero di titoli e/o diritti oggetto del trasferimento, il prezzo e le modalità del pagamento, nonché le generalità del cessionario. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione del Socio, dovrà comunicare l'offerta agli altri Soci.

Il Socio deve far pervenire al Presidente del Consiglio di amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di cui al presente articolo devono farsi per lettera raccomandata con avviso di ricevimento; questa fa fede della decorrenza dei termini.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, le azioni offerte spettano ai Soci interessati proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

Art. 8

(Diritto di opzione)

Statuto aggiornato al 01-10-2014

PARTNER SVILUPPO IMPRESE S.P.A. - SOCIETA' DI FINANZ...
Codice fiscale: 01861900189

In caso di aumenti del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione è regolato dalle norme di cui all'art. 2441 c.c..

Art. 9

(Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, con la competenza rispettivamente stabilita dagli artt. 2364 e 2365 c.c..

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ovvero, qualora particolari circostanze lo richiedano, entro 180 giorni.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate.

Art. 10

(Procedura delle assemblee)

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con A.R. e telefax almeno 20 giorni prima della data di prima convocazione. Per tale termine fa fede la comunicazione via telefax. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza di questi, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un Amministratore o da un Socio designato dai presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione e dirigere e regolare la discussione. Per l'intervento in Assemblea, la regolarità di costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge. L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario e ove occorra è coadiuvato da due scrutatori designati dall'Assemblea stessa.

Art. 11

(Organo amministrativo)

La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori potranno anche non essere soci e dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, applicabili.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, e comunque non oltre 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

La cessazione e la sostituzione degli Amministratori è disciplinata dagli artt. 2385 e 2386 c.c..

Statuto aggiornato al 01-10-2014

PARTNER SVILUPPO IMPRESE S.P.A. - SOCIETA' DI FINANZ...
Codice fiscale: 01861900189

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende cessato. In tal caso, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, che provvedono nel frattempo all'ordinaria amministrazione della Società.

Art. 12

(Cariche sociali)

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente. Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori delegati, determinandone all'atto della nomina poteri ed attribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni relative alla concessione di finanziamenti ad un comitato di Consiglieri, integrato da dirigenti o funzionari della Società, secondo quanto previsto nell'atto di delega. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha comunque diritto di partecipare alle riunioni di detto comitato.

Gli Amministratori delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati ed in conformità alle norme di legge.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale della Società, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico.

Il Consiglio di amministrazione può procedere in qualunque momento alla revoca del Direttore generale.

Art. 13

(Riunioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione si riunisce con la frequenza stabilita dalla vigente normativa, anche regolamentare, e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'Amministratore delegato, da almeno due Amministratori o dal Collegio sindacale. Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo designato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisca a norma dell'art. 12 del presente Statuto, e può essere effettuata via telefax ovvero mediante telegramma o posta elettronica.

Le deliberazioni sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio di amministrazione anche al di fuori dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritte in apposito libro. Qualora il Presidente del Consiglio di amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove si trova anche il Segretario della riunione.

Statuto aggiornato al 01-10-2014

PARTNER SVILUPPO IMPRESE S.P.A. - SOCIETA' DI FINANZ...
Codice fiscale: 01861900189

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove da lui ritenuto opportuno, può invitare il Direttore generale a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quinti dei suoi componenti in carica.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 14

(Poteri del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o per Statuto sono riservati in modo espresso all'Assemblea.

Fermo quanto previsto all'art. 12 del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione può conferire procure per determinate categorie di affari e attività o di singoli atti a propri Amministratori e/o a personale della Società e/o a terzi, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio delle deleghe conferite.

Il Consiglio di amministrazione riferisce, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio sindacale sull'attività svolta dalla Società e dalle società controllate e sulle loro operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Art. 15

(Poteri ed attribuzioni del Presidente)

Spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione, oltre ai compiti di cui all'art. 2381 c.c., le seguenti funzioni:

a) la rappresentanza della Società e la firma sociale; la rappresentanza attiva e passiva in giudizio in ogni sede e grado delle giurisdizioni ordinaria, speciale e amministrativa, nonché la nomina dei patrocinatori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti;

b) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea; la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;

c) quelle altre funzioni previste dalla legge ovvero attribuite specificamente dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione i poteri e le altre funzioni allo stesso attribuiti sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 16

(Compensi degli Amministratori)

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese da essi incontrate in ragione del loro ufficio, un compenso annuale da determinarsi da parte dell'Assemblea.

Il modo di riparto del compenso dei membri del Consiglio di amministrazione deliberato dall'Assemblea è stabilito dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce, altresì, sentito il Collegio sindacale, le remunerazioni del Presidente, del Vicepresidente e degli Amministratori delegati

Statuto aggiornato al 01-10-2014

PARTNER SVILUPPO IMPRESE S.P.A. - SOCIETA' DI FINANZ...
Codice fiscale: 01861900189

a norma dell'art. 2389, terzo comma, c.c..

Art. 17

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea, che elegge, altresì, il Presidente del Collegio sindacale e ne stabilisce il compenso.

I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, applicabili.

Per le attribuzioni del Collegio Sindacale si osservano le norme di legge e regolamentari vigenti.

Ai sensi dell'art. 112 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ove applicabile, il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti ed i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari.

A tal fine, il Collegio sindacale ed i suoi componenti esercitano tutte le funzioni ed i poteri previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Art. 18

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e nelle forme di legge, il Consiglio di amministrazione provvede alla formazione del bilancio.

Art. 19

(Utili sociali)

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 10% al fondo riserva ordinaria fino a raggiungere il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai Soci in proporzione delle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 20

(Modificazioni dello Statuto - Diritto di recesso del Socio)

In caso di modificazioni dello Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Al Socio è consentito il diritto di recesso nei soli casi e nelle forme tassativamente previsti dalla legge, con espressa esclusione del diritto nei casi di cui all'art. 2437, secondo comma, cod. civ.

Art. 21

(Liquidazione)

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 22

(Clausola arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società,

Statuto aggiornato al 01-10-2014

PARTNER SVILUPPO IMPRESE S.P.A. - SOCIETA' DI FINANZ...
Codice fiscale: 01861900189

da o contro gli Amministratori, da o contro i Sindaci, da o contro i Liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Il Tribunale arbitrale sarà composto da tre Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

Gli Arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.